

N. 6873 di repertorio N. 5142 di raccolta

Verbale di Comitato Direttivo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno

28 - 6 - 2018

In Pavia, in via Ferrata numero 1 nei locali della Fondazione GEM, alle ore nove

Avanti a me dottor Francesco Gallotti, notaio residente in Pavia ed iscritto al Collegio Notarile di Pavia.

È COMPARSO

Il Prof. **Dolce Mauro**, nato a Roma il giorno 19 luglio 1953, codice fiscale DLC MRA 53L19 H501B, residente in Roma, via C. Marescotti n. 13, cittadino italiano che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Comitato Direttivo della Fondazione:

"FONDAZIONE GEM" con sede in Pavia, Via Ferrata n. 1, codice fiscale 96059180180, partita iva 02585230184, ente giuridico riconosciuto iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Pavia al numero 474 pagina 575 in data 15 aprile 2009.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Comparso mi dichiara essere stato convocato, con messaggi di posta elettronica inviati in data 14 giugno 2018, in questo luogo e per questa data ed ora il Comitato Direttivo della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovi sponsor e rappresentanti
2. Approvazione verbali precedente riunione
3. Approvazione modifiche statuto alla presenza del notaio
4. Bilancio 2017 e Relazione del Collegio dei Revisori
5. Situazione finanziaria: cashflow, budget, proiezioni
6. Prossime riunioni comitato direttivo e scientifico
7. Approvazione verbale sezione amministrativa della riunione in atto.

Il comparso mi richiede di fare risultare da pubblico verbale lo svolgimento della riunione, con le assunte deliberazioni, limitatamente al punto 3 dell'Ordine del giorno, essendo stata verbalizzata in forma non notarile la riunione relativamente ai punti 1 e 2 e proseguendo la verbalizzazione per i

REGISTRATO

A PAVIA

Il 06.07.2018

al N. 10246 serie 1T

con € 200,00-



successivi punti in forma non notarile.

Aderendo a tale richiesta dò atto io notaio che l'adunanza si svolge come segue.

Assume la Presidenza il comparso ai sensi dell'art. 8 dello statuto e con il consenso unanime dei presenti e dei partecipanti alla riunione.

Il Presidente, con il consenso di tutti i partecipanti, chiama me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente constata come il Comitato Direttivo sia stato regolarmente convocato ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Il Presidente constata:

- che sono presenti in questa sede, oltre ad esso comparso, i membri del Comitato Direttivo signori:

* Allmann Alexander Andreas nato a Kloster Indersdorf (Germania) il giorno 12 agosto 1968

* Ali Hosam-Eddin Mohamed nato a Giza (Egitto) il giorno 10 agosto 1960

* Guin Jayanta nato a Darjeeling (India) il giorno 2 maggio 1968

* Borzi Barbara nata a Brescia il giorno 9 novembre 1970

* Steffensen Jörg nato a Hannover (Germania) il giorno 9 luglio 1962,

* Berryman Kelvin Raymond nato a Hokitika (Nuova Zelanda) il giorno 12 dicembre 1952

* Shrestha Surya Narayan nato a Tanahun (Nepal) il giorno 30 ottobre 1973

* Lang Dominik Harald nato a Leonberg (Germania) il giorno 26 aprile 1974

* Rees John Gareth nato a Brighton (Gran Bretagna) il giorno 9 maggio 1961

* Cummins Phillip Randolph nato a Pensacola (Australia) il giorno 10 ottobre 1960

* Hill Philip Richard nato a Londra (Gran Bretagna) il giorno 15 agosto 1956

che sono presenti, collegati in audio o audio-video conferenza i membri del comitato direttivo signori:

* Kern Martin Alexander nato a Berna (Svizzera) il giorno 24 marzo 1970, collegato in audio-video conferenza, con precisazione che, come il Presidente dichiara, detto consigliere, sebbene regolarmente convocato per la presente riunione, è stato ammesso a partecipare al Comitato Direttivo con la seduta odierna, conseguentemente all'ammissione del Partecipante "SER - Svizzera" di cui lo stesso è espressione;

* Böttcher Claudio Guillermo nato a Merishausen (Svizzera) il giorno 11 gennaio 1958 collegato in

audio conferenza;

- che sono assenti giustificati i consiglieri signori:

* Jaesung Park nato in Repubblica di Corea il 10 novembre 1970;

* Hiroyuki Fujiwara nato a Kurashiki Oka (Giappone) il giorno 8 dicembre 1963

* Reinhard Hüttl nato a Regensburg (Germania) il giorno 1 gennaio 1957;

Ruey-Juin Rau nato a Taiwan (Repubblica Cinese) il 27 novembre 1960

- che pertanto sono presenti, in questa sede o audio/video collegati, (compreso il Consigliere ammesso nella seduta odierna) numero 14 (quattordici) membri del Comitato Direttivo dei 18 (diciotto) attualmente in carica;

- che sono inoltre presenti in questa sede:

-- il Segretario Generale della Fondazione SCHNEIDER John Frederick, nato a San Francisco il 28 agosto 1953;

-- assenti giustificati i revisori dottor Luigi Migliavacca nato a Pavia il 15 giugno 1950, dottore Franco Corona nato a Carbonara al Ticino il 7 dicembre 1951 e dottor Antonio Ricca nato a Roma il giorno 1 settembre 1943;

- che esso Presidente ha potuto accertare l'identità, oltre che dei consiglieri presenti, dei consiglieri collegati in video conferenza ai quali è consentito di partecipare alla discussione e alla votazione;

- che i collegamenti in video conferenza sono realizzati in modo che il Presidente ed io Notaio, quale segretario verbalizzante, possiamo percepire adeguatamente gli eventi della Riunione ed in modo che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente, constatato che l'art 14 dello statuto prevede che le modifiche dello stesso debbano essere proposte dal Comitato Direttivo con decisione adottata con il voto favorevole "di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi membri" dichiara che l'adunanza si è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che passa quindi a trattare. Il Presidente passa quindi a trattare il punto 3 dell'ordine del giorno e a tal fine evidenzia, sulla base di quanto già evidenziato nelle precedenti riunioni del Comitato Direttivo, come



l'evoluzione delle attività della Fondazione abbiano reso necessario aggiornare alcuni punti dello Statuto, per meglio consentire alla Fondazione di raggiungere i suoi scopi e per rendere la struttura organizzativa della Fondazione stessa più snella ed efficiente nonché per correggere alcuni attuali refusi presenti nel testo.

Illustra quindi il contenuto delle proposte di modifica, che sono state inviate a tutti i membri del Comitato Direttivo in bozza unitamente alla convocazione della presente riunione.

In particolare, evidenzia l'opportunità di:

(1) meglio formulare lo scopo della Fondazione, anche alla luce della attività che in concreto la stessa svolge e si propone di svolgere, chiarendo in particolare la possibilità, per la Fondazione, di svolgere attività relative oltre alla valutazione del rischio sismico, anche alla valutazione del rischio legato ad altre catastrofi naturali (quali in via esemplificativa eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, valanghe) o provocato dall'uomo (per esempio sismicità indotta), con ciò:

- modificando l'art. 2 comma 1 e l'art. 2 comma 2 lettere a, b, c, f, g e q dello statuto;
- modificando il punto 9.3 comma 1 lettera c) dello statuto

(2) prevedere che la Fondazione eserciti la propria attività senza particolari vincoli temporali, eliminando ogni riferimento a "progetti pluriennali" con ciò:

- modificando l'art. 2 terz'ultimo comma dello statuto,
- sostituendo integralmente l'art 6 dello statuto,
- modificando il capoverso "o" (attuale numerazione) del punto 3 dell'art. 8 dello statuto;
- modificando il punto 9.3 comma 1 lettera a) dello statuto;

(3) riformulare le qualifiche dei partecipanti della Fondazione, i criteri per la loro ammissione, la loro durata e i diritti e doveri ad essi connessi, con particolare riferimento ai criteri di nomina da parte loro dei membri del Comitato Direttivo, con ciò:

- sostituendo integralmente l'art. 3 dello statuto
- sostituendo integralmente l'art. 4 commi da 1 a 5 dello statuto
- sostituendo integralmente l'art. 4 commi da 8 e 9 dello statuto

- modificando i commi da 1 a 3 e da 6 a 8 del punto 8.2 dell'art. 8 dello statuto;

- modificando il capoverso "r" (attuale numerazione) del punto 3 dell'art. 8 dello statuto;

(4) modificare la denominazione e le funzioni del "Comitato Scientifico", prevedendo che esso svolga funzioni latamente consultive non solo in campo scientifico e come tale venga denominato "Comitato Consultivo" e precisando le modalità di svolgimento delle sue riunioni, con ciò:

- sostituendo l'art. 7 dello statuto

- modificando l'art. 8 punto 3 lettera "a" dello statuto,

- modificando il capoverso "l" (attuale numerazione) del punto 3 dell'art. 8 dello statuto;

- modificando l'art. 9 dello statuto;

(5) rinumerare, per miglior chiarezza, i sottocapitoli:

- dell'art. 8 dello statuto, adottando la numerazione da 8.1 a 8.6;

- dell'art. 9 dello statuto, adottando la numerazione da 9.1 a 9.4;

- dell'art. 10 dello statuto, adottando la numerazione da 10.1 a 10.3;

- dell'art. 11 dello statuto, adottando la numerazione da 11.1 a 11.4;

(6) apportare alcune formali modifiche:

- all'art 8 punto 3 dello statuto, relativamente alle linee guida ed ai regolamenti della fondazione;

- all'art. 8 punto 4 lettere "a" e "b" dello statuto, correggendo dei refusi attualmente esistenti;

- all'art. 8 punto 5 comma 6 e all'art. 11 punto 11.4 lettera "g" dello statuto, precisando le funzioni del "segretario verbalizzante" delle riunioni;

- all'art. 12 dello statuto, abrogando la sola rubrica dei punti 1 e 2, fermo il contenuto di paragrafi cui le stesse si riferiscono;

(7) eliminare ogni riferimento ai "Global Components" quali presenti attualmente nello statuto con ciò:

- eliminando il capoverso "g" del punto 3 dell'art. 8 dello statuto e rinumerando pertanto i seguenti

- modificando il capoverso "q" (attuale numerazione) del punto 3 dell'art. 8 dello statuto;

(8) riformulare le clausole relative alle modalità di svolgimento delle riunioni del Comitato Direttivo, con particolare riferimento alle



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.

riunioni prive di formale convocazione (prevedendo espressamente le condizioni alle quali possono svolgersi) e alla partecipazione in audio/video conferenza, con ciò modificano il comma 3 del punto 5 dell'art. 8 dello statuto;

(9) prevedere espressamente che anche il Collegio dei revisori possa riunirsi in audio/video conferenza, con ciò modificando il terzo comma del punto 10.3 dell'art. 10 dello statuto;

(10) meglio precisare la possibilità di nomina di procuratori da parte del rappresentante della Fondazione, con ciò modificando l'art. 11 punto 1 dello statuto;

(11) introdurre in calce all'art. 11 dello statuto un nuovo punto 11.5 che preveda la durata in carica del Segretario generale;

(12) abrogare ogni riferimento statutario all'identificazione dell'Ente ospitante della Fondazione, abrogando il punto 3 dell'art. 12 dello statuto;

(13) abrogare ogni riferimento statutario ai criteri di adesione degli Enti pubblici italiani o stranieri alla Fondazione, abrogando integralmente l'attuale art. 13 dello statuto e rinumerando i successivi;

(14) abrogare ogni riferimento statutario agli atti e documenti che la Fondazione deve conservare, abrogando integralmente l'attuale art. 15 dello statuto e rinumerando i successivi.

Il Presidente propone ed espone quindi il nuovo testo dei suddetti articoli.

Vengono quindi discusse modifiche al testo proposto.

Dopo ampia discussione, il Comitato Direttivo, all'unanimità dei partecipanti
delibera

1) di fare proprie le motivazioni sopra esposte dal Presidente e le modifiche discusse in adunanza e di proporre pertanto alla competente Autorità Governativa la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale:

1.1) articolo 2 comma 1 sostituendolo integralmente con il seguente:

"La "Fondazione GEM" è un'organizzazione non-profit che si propone di stabilire modelli di pericolosità e di rischio globali, trasparenti e uniformi e software open-source per la valutazione del rischio sismico in aggiunta, GEM collaborerà con altre organizzazioni sulla valutazione del rischio derivante da molteplici pericoli secondo un ampio

raggio di scale geografiche GEM intende essere di supporto a decisioni e azioni volte a ridurre le perdite da catastrofi in tutto il mondo. Questo richiederà l'integrazione dei progressi sul piano della ricerca scientifica e dell'ingegneria sismica, in diversi moduli tra i quali quello della pericolosità, della vulnerabilità, dell'esposizione e dell'impatto socio-economico."

1.2) articolo 2 comma 2 lettere a, b, c, f, g e q sostituendole integralmente con le seguenti:

1.2.1)

"a - determinare lo stato dell'arte di software e banche dati per la mappatura, il monitoraggio e la divulgazione del rischio sismico e del rischio legato ad altre catastrofi;

b - calcolare il rischio sismico ed il rischio legato ad altre catastrofi su scala mondiale mediante i migliori metodi attualmente disponibili;

c - attivare e/o rafforzare gruppi di professionisti in ogni parte del mondo attraverso i quali promuovere la consapevolezza del rischio ed azioni di mitigazione basate su criteri di efficacia ed efficienza;"

1.2.2)

"f - comunicare con chiarezza, accuratezza e trasparenza dati relativi al rischio sismico ed il rischio legato ad altre catastrofi;

g - instaurare competenze relative alla mitigazione del rischio e/o attivare trasferimenti tecnologici, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo;"

1.2.3)

"q - sostenere iniziative di mitigazione del rischio sismico e del rischio legato ad altre catastrofi tramite la diffusione di migliori conoscenze e informazioni;"

1.3) articolo 2 comma terz'ultimo, sostituendolo integralmente come segue:

"La "Fondazione GEM" organizza la propria attività senza particolari vincoli temporali, fino alla sua scadenza naturale (art. 6) o fino all'eventuale scioglimento (art. 14).

Il Comitato Direttivo potrà decidere se organizzare le attività in Progetti pluriennali, stabilendone la durata, o se procedere anno per anno."

1.4) articolo 3, sostituendolo integralmente come segue:

"Art. 3. Partecipanti e Associati

3.1. Partecipanti con diritto di voto ("Governor")

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato



e gli Stati o gli altri Enti Pubblici italiani o stranieri che desiderino sostenere la Fondazione GEM **acquisendo il diritto di designare un membro con diritto di voto nel Comitato Direttivo**, secondo le condizioni e i limiti determinati nel rispetto del presente statuto, potranno fare formale richiesta di adesione al Comitato Direttivo ed essere dallo stesso dichiarate **"Governor"**.

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato verranno denominate **"Private Governor"** mentre gli Stati e gli altri Enti Pubblici verranno denominate **"Public Governor"**.

Il Candidato dovrà presentare la propria domanda al Comitato Direttivo, specificando l'ammontare del contributo che intenderà pagare, le annualità per le quali intende partecipare alla Fondazione e il nome di colui che proporrà come proprio **designato** nel Comitato Direttivo ai sensi del successivo articolo 8.

Il Comitato Direttivo potrà, a proprio insindacabile giudizio, accogliere o respingere la domanda di partecipazione del candidato.

Il Comitato Direttivo, ove accolga la domanda del nuovo **"Governor"**, provvederà a formalizzare l'aumento dei propri membri, ratificando l'ammissione del **designato** del nuovo **"Governor"**.

Per essere ammessi con la qualifica di **"Governor"** (sia esso **"Private Governor"** o **"Public Governor"**) il partecipante dovrà sottoscrivere un apposito accordo scritto di sponsorship con il quale si impegna a:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione GEM;
- versare il Contributo Finanziario Annuo a sostegno delle attività della Fondazione previsto dal Comitato Direttivo per la specifica categoria di partecipante alla quale esso intende aderire.

Ogni singolo **"Governor"** può scegliere, ove chieda ed ottenga di partecipare per più di una annualità, di pagare una somma forfettaria iniziale pari a quella indicata per il primo anno moltiplicata per il numero di anni di partecipazione anticipati.

3.2. "Partecipanti senza diritto di voto"

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato e gli Stati o gli altri Enti Pubblici italiani o stranieri che desiderino sostenere la Fondazione GEM **senza avere il diritto di designare un membro con diritto di voto nel Comitato Direttivo**, potranno scegliere tra le diverse categorie di sostenitore previste dal Comitato Direttivo nel



rispetto del presente statuto e del regolamento.
A ciascuna categoria di Partecipante privato senza diritto di voto corrispondono specifici benefici.
Per essere ammessi con una di tali qualifiche il partecipante dovrà sottoscrivere un apposito accordo scritto di sponsorship con il quale si impegna a:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione GEM;
- versare il Contributo Finanziario Annuo a sostegno delle attività della Fondazione previsto dal Comitato Direttivo per la specifica categoria di partecipante.

I partecipanti privati senza diritto di voto, qualora previsto dal regolamento e dall'accordo scritto di adesione, potranno designare un proprio rappresentante che potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

3.3. Associati

Gli Enti, pubblici o privati, il cui scopo ideale sia almeno in parte coincidente con quello della Fondazione GEM, potranno sostenere le attività della Fondazione GEM come "**Associati**".

L'ammissione come "Associato" è deliberata, previa istanza dell'interessato, dal Comitato Direttivo.

L' "**Associato**" non dovrà versare alcun contributo.

L' "**Associato**" potrà verificare, tramite rendicontazioni periodiche da parte della Fondazione GEM, l'andamento delle attività e ai progetti a cui il medesimo abbia aderito.

Gli "Associati" potranno designare un proprio rappresentante che potrà partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

3.4. Criteri economici per l'ammissione quale Partecipante (con o senza diritto di voto)

Il Comitato Direttivo, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, determinerà con propria delibera i criteri economici per l'accoglimento:

- dei **nuovi** Partecipanti quali "Private Governor"
- dei **nuovi** Partecipanti quali "Public Governor"
- dei **nuovi** Partecipanti senza diritto di voto, specificando eventualmente i criteri per ciascuna singola sottocategoria.

Detti criteri varranno per tutti i candidati che presenteranno le proprie domande nell'anno solare successivo alla assunzione della Delibera di cui sopra.

Qualora entro il suddetto termine del 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il Comitato Direttivo non adotti alcuna delibera ai sensi dei commi



precedenti, nell'anno successivo a quello nel quale non è stata adottata alcuna delibera varranno, quali criteri economici per l'accoglimento dei nuovi Partecipanti, quelli in vigore nell'anno in corso.

I criteri economici di ammissione in vigore al momento nel quale il Comitato Direttivo ha deliberato l'ammissione del nuovo Partecipante varranno, salvo diverso accordo tra la Fondazione e il Partecipante stesso, per tutta la durata della partecipazione del Partecipante alla Fondazione, quale specificata dal Partecipante nella domanda di ammissione.

Ove un Partecipante, scaduto l'originario termine di durata convenuto in sede di ammissione, presenti nuovamente domanda di ammissione per l'anno o gli anni successivi, ad esso si applicheranno i criteri economici di ammissione in vigore al tempo della presentazione della nuova domanda di ammissione.

3.5. Deroche e altre forme di contribuzione

In merito alla specificità di ogni singolo caso, per tutte le categorie di Partecipante, il Comitato Direttivo può decidere, in sede di ammissione di un nuovo Partecipante, per ragioni di carattere eccezionale e straordinario e motivando espressamente le ragioni della scelta, di ammettere Partecipanti anche a condizioni economiche diverse da quelle tempo per tempo in vigore ai sensi del precedente punto 3.4.

Il Comitato Direttivo potrà altresì considerare ed ammettere ulteriori regimi di contributi finanziari anche sotto forma di prestazione di beni o servizi.

1.5) articolo 4 commi da 1 a 5, sostituendoli integralmente come segue:

"La partecipazione alla Fondazione è su base annua e ogni partecipante potrà proporre una specifica durata in una o più annualità.

Il Partecipante "Governor" in regola con il pagamento annuo del contributo finanziario e con gli altri requisiti previsti per la partecipazione ha facoltà di partecipare con diritto di voto a tutti gli incontri e a tutte le attività della Fondazione occorrenti nell'arco dell'anno.

Allo scadere del periodo di partecipazione previsto o al venir meno dei requisiti per la partecipazione, il partecipante "Governor" decade e il Comitato Direttivo si intenderà automaticamente ridotto nel numero dei propri membri in ragione del venir meno del rappresentante del partecipante cessato.

Allo scadere del periodo di partecipazione previsto o al venir meno dei requisiti per la partecipazione, il partecipante senza diritto di voto e l'"Associato" decadono.

Il Comitato Direttivo, nel decidere di accogliere la domanda di ammissione di un Partecipante con diritto di voto o di un Partecipante senza diritto di voto, fermi restando i criteri di determinazione del contributo di partecipazione proprio di ciascuna categoria, dovrà contestualmente determinare le scadenze entro le quali il nuovo ammesso dovrà versare alla Fondazione il contributo stesso.

Ove i Partecipanti siano in ritardo per più di sei mesi nel pagamento dei contributi da essi dovuti il Segretario Generale della Fondazione dovrà inviare per posta raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata un sollecito al partecipante inadempiente."

1.6) articolo 4 commi 8 e 9, sostituendoli integralmente come segue:

"Salvo che diversamente abbia deciso il Comitato Direttivo, l'esclusione non esonererà il partecipante inadempiente dalla corresponsione dei contributi che, con l'assunzione della qualifica di Partecipante, si era impegnato a versare.

Ove venga escluso un "Partecipante Governor" cesserà di diritto, dal momento della assunzione della decisione, il membro del Comitato Direttivo designato dal soggetto escluso e il Comitato Direttivo stesso provvederà, contestualmente alla delibera di esclusione, a formalizzare la correlativa riduzione del numero dei propri membri."

1.7) articolo 6, sostituendolo integralmente come segue:

"Art. 6. Durata

Ferma restando la durata di eventuali Progetti pluriennali (art. 2) e della qualifica di Partecipante (art. 4), la Fondazione GEM ha durata indeterminata, salvo scioglimento, conformemente a quanto disposto dalla legge e dal successivo art. 14."

1.8) articolo 7, sostituendolo integralmente come segue:

"Art. 7. Organizzazione

La struttura organizzativa della Fondazione GEM consta di:

- un Comitato Direttivo
- un Comitato Consultivo;
- un Collegio dei Revisori;



- un Segretario Generale;
- un Segretariato Scientifico/Amministrativo."

1.9) numerazione dei capitoli da 1 a 6 dell'art. 8 dello statuto, sostituendoli rispettivamente con i punti da 8.1 a 8.6

1.10) articolo 8 punto 8.2 attuali commi da 1 a 3, sostituendoli integralmente come segue:

"Il Comitato Direttivo è composto da un membro per ogni Partecipante con diritto di voto ("Governor") di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Ciascuno dei suddetti membri del Comitato Direttivo è nominato, con le modalità di cui al precedente articolo 3, dal Partecipante "Governor" di cui esso è espressione.

I rappresentanti dei Partecipanti senza diritto di voto o degli Associati, il Presidente del Comitato Consultivo nonché il Segretario Generale, ammessi alle sedute del Comitato Direttivo con diritto di intervento ma senza diritto di voto, non assumeranno in nessun caso la qualifica di "membro" del Comitato Direttivo e pertanto, tra l'altro, non verranno conteggiati ai fini della determinazione delle presenze e delle maggioranze e l'eventuale mancata loro convocazione non inciderà in alcun modo sulla validità delle riunioni del Comitato Direttivo."

1.11) articolo 8 punto 8.2 attuali commi da 6 a 8, sostituendoli integralmente come segue:

"Anche prima di detto momento il membro del Comitato Direttivo potrà in qualunque momento essere revocato dal Partecipante "Governor" che l'ha designato purché la revoca sia comunicata in forma scritta o tramite Posta Elettronica Certificata alla Fondazione GEM e sia accompagnata dalla designazione di un sostituto, fornendone le generalità, copia dei relativi documenti identificativi e dichiarazione scritta dell'accettazione della nomina da parte del designato. Non si riterrà valida la revoca se non accompagnata dalla designazione di un sostituto avente le suddette caratteristiche.

Ove per qualsiasi causa la Fondazione si trovi ad avere meno di 5 (cinque) Partecipanti "Governor", fermo il numero minimo di 5 (cinque) membri del Comitato Direttivo, i membri mancanti saranno nominati dal Prefetto della città ove la Fondazione ha sede.

I membri nominati ai sensi del comma precedente dureranno in carica fino alla ricostituzione del numero minimo di 5 (cinque) Partecipanti "Governor".



Qualora prima della loro naturale scadenza, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Partecipante che aveva nominato il membro cessato provvederà a nominare un sostituto. Il nuovo membro durerà in carica fino alla originaria scadenza del membro che va a sostituire.

Il Comitato Direttivo eleggerà un Presidente e un Vicepresidente fra i propri membri. Tali cariche avranno durata biennale e saranno rinnovabili al massimo per 2 (due) mandati per un totale di massimo 3 (tre) mandati. Il Segretario Generale della Fondazione GEM prenderà parte, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo. "

1.12) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettera "a" sostituendolo integralmente come segue:

"a -designare i componenti del Comitato Consultivo descritto nel successivo Art. 9 e il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Consultivo, previo parere non vincolante dello stesso Comitato;"

1.13) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettera "d" sostituendola integralmente come segue:

"d-approvare le linee guida e regolamenti della Fondazione;"

1.14) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettera "g", abrogandola completamente e rinumerando conseguentemente i successivi punti;

1.15) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettera "l" (vecchia numerazione) sostituendolo integralmente come segue:

"i - prendere in considerazione qualsiasi questione relativa alla Fondazione GEM o al suo operato, presentata dal Comitato Consultivo o dal Segretario Generale ;"

1.16) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettera "o" (vecchia numerazione) sostituendolo integralmente come segue:

"n - adeguare i requisiti di partecipazione e/o le tabelle dei contributi finanziari dei partecipanti , come ammesso all'art. 3 del presente statuto; "

1.17) articolo 8 punto 8.3 comma 1 lettere "q" e "r" (vecchia numerazione) sostituendoli integralmente come segue:

"p - accettare o respingere le richieste di istituzioni/organizzazioni non membri, che cercano un'affiliazione con la Fondazione GEM per le attività ad essa connesse;

q - ammettere nuovi "Partecipanti" o "Associati" alla Fondazione GEM conformemente a quanto disposto



al precedente articolo 3;"

1.18) articolo 8 punto 8.4 comma 1 lettere "a" e "b" sostituendoli integralmente come segue:

"a - proporre la sostituzione dell'Ente ospitante il Segretariato, nel caso in cui il comportamento di quest'ultimo non consenta di intraprendere le attività e di raggiungere gli obiettivi descritti nel precedente Art. 2; in un tale scenario, il Comitato Direttivo definirà le modalità di selezione di un nuovo Ente;

b - proporre le modifiche dello statuto, ivi compresa la durata della Fondazione, conformemente al disposto del successivo articolo 14;"

1.19) articolo 8 punto 8.5 comma 3 sostituendolo integralmente come segue:

"In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione del Comitato Direttivo si reputa regolarmente adottata quando:

a) sono presenti tutti i membri del Comitato Direttivo;

b) tutti i membri effettivi del Collegio dei revisori sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione,

c) nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

I membri del Comitato Direttivo possono prendere parte alle riunioni fisicamente o tramite video/tele conferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che sia indicata nell'avviso di convocazione

(salvo che si tratti di adunanza svolta senza formale convocazione ai sensi del comma terzo del presente punto 8.5) la possibilità per il membro del Comitato Direttivo di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti. "

1.20) articolo 8 punto 8.5 comma 6 sostituendolo integralmente come segue:

"Il Presidente della riunione è assistito da un segretario verbalizzante, in persona del Segretario Generale della Fondazione GEM o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, in persona di altro soggetto designato dalla maggioranza dei presenti."

1.21) numerazione dei capitoli da 1 a 4 dell'art. 9 dello statuto, sostituendoli rispettivamente con i punti da 9.1 a 9.4;

1.22) sostituzione della rubrica dell'art. 9 come segue:

"Art. 9. Comitato Consultivo ("Advisory Board")"

1.23) sostituzione, all'art. 9 e all'art. 11.4 lettera "h" nonché in ogni altro punto dello statuto, del termine "Comitato Scientifico" con il termine "Comitato Consultivo";

1.24) articolo 9 punto 9.1 sostituendolo integralmente come segue:

"**9.1. Ruoli e Finalità**

Il Comitato Consultivo è l'organo attraverso il quale è definita, monitorata, aggiornata e guidata la strategia globale della Fondazione GEM in materia di scienza, tecnica, politiche di mitigazione del rischio, collaborazioni internazionali e interdisciplinari. Esso fornisce al Comitato Direttivo proposte su tutte le questioni connesse con l'attuazione del programma di lavoro."

1.25) articolo 9 punto 9.2 comma 1 sostituendolo integralmente come segue:

"Il Comitato Consultivo è composto da non più di 20 (venti) esperti internazionali, selezionati dal Comitato Direttivo, in possesso di provata competenza nelle materie scientifiche affini a quelle di competenza della Fondazione GEM (come definite nell'art. 2). Essi possono essere anche rappresentanti di associazioni scientifiche internazionali o di altri enti pubblici e privati di rilevanza internazionale."

1.26) articolo 9 punto 9.3 comma 1 lettera "a" sostituendolo integralmente come segue:

"a - proporre la revisione o modifica, per ciascun anno, del programma di lavoro, unitamente ad un



programma provvisorio di lavoro per gli anni successivi; "

1.27) articolo 9 punto 9.3 comma 1 lettere "c", "d" e "e" sostituendoli integralmente come segue:

"c - monitorare e, se necessario, proporre la modifica della struttura operativa in cui le attività scientifiche sono organizzate;

d - fornire consiglio e supporto strategico al Comitato Direttivo in materia di direttive scientifiche, collaborazioni internazionali, redazione e aggiornamento delle policy, individuazione dei bisogni degli utenti, ricerca di canali di finanziamento;

e - proporre al Comitato Direttivo i coordinatori, i piani di attività ed i relativi budget dei progetti, selezionati, ove possibile, con l'ausilio di esperti internazionali, sulla base di criteri di qualità e di convenienza economica;"

1.28) articolo 9 punto 9.3 comma 1 lettera "g" sostituendolo integralmente come segue:

"g - assistere il Comitato Direttivo nelle decisioni riguardanti istituzioni o organizzazioni che cercano una affiliazione alla Fondazione GEM per le attività ad essa correlate ;"

1.29) lettera "h" dell'articolo 9 punto 9.3 comma 1, abrogandola completamente e rinumerando la successiva;

1.30) articolo 9 punto 9.4 comma 3 sostituendolo integralmente come segue:

"Le delibere e le decisioni del Comitato Consultivo sono considerate valide solo se almeno la metà dei propri membri in carica, o loro rappresentanti, prende parte alla riunione, sia fisicamente che tramite video/tele conferenza, che si riterrà valida alle condizioni sopra previste per le riunioni del Comitato Direttivo."

1.31) numerazione dei capitoli da 1 a 3 dell'art. 10 dello statuto, sostituendoli rispettivamente con i punti da 10.1 a 10.3;

1.32) articolo 10 punto 10.3 comma 3 sostituendolo integralmente come segue:

"I membri del Collegio dei Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori potranno tenersi anche in audio-video conferenza, alle stesse condizioni sopra previste per le riunioni del Comitato Direttivo.

I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato all'atto della nomina dal Comitato



Direttivo."

1.33) numerazione dei capitoli da 1 a 4 dell'art. 11 dello statuto, sostituendoli rispettivamente con i punti da 11.1 a 11.4;

1.34) articolo 11 punto 11.1 aggiungendo in calce allo stesso nuovi due commi del seguente letterale tenore:

"Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'attribuzione a terzi del potere di rappresentanza della Fondazione è regolata dalle norme in tema di procura."

1.35) articolo 11 punto 11.4 lettera "g", sostituendolo come segue:

"g - verbalizzare le riunioni del Comitato Direttivo, ove il verbale non sia redatto da Notaio o ove non venga designato per la verbalizzazione altro soggetto ai sensi del precedente articolo 8.5;"

1.36) articolo 11, introducendovi in calce un nuovo punto 11.5 del seguente letterale tenore:

"11.5 Durata

Il Segretario generale rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni o per il tempo determinato dal Comitato Direttivo in sede di nomina."

1.37) articolo 12, abrogando la sola rubrica dei punti 1 e 2, fermo il contenuto di paragrafi ai quali si riferivano

1.38) articolo 12, abrogando completamente il paragrafo 3 relativo al riferimento all'Ente ospitante della Fondazione;

1.39) articolo 13, abrogandolo completamente e rinumerando i successivi

1.40) articolo 15 (attuale numerazione), abrogandolo completamente e rinumerando i successivi.

2) di precisare che resteranno ferme ed invariate tutte le disposizioni statutarie sopra non espressamente modificate;

3) di dare atto che il testo aggiornato dello statuto a seguito delle modifiche come sopra deliberate è quello che, approvato dal Comitato Direttivo, sottoscritto dal comparso e da me notaio qui si allega sotto la **lettera A)**;

4) di dare mandato al comparente perché abbia:

* a modificare il presente atto e lo statuto allegato introducendovi le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini dell'approvazione della delibera;

* a curare ogni pratica relativa alla modifica.



Null'altro essendovi da deliberare relativamente a detto punto 3 dell'Ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore dieci e minuti cinquanta proseguendo la verbalizzazione, relativamente agli ulteriori punti all'ordine del giorno, in forma non notarile.

Ho letto questo atto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti quaranta, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Dattiloscritto da persona di fiducia e da me completato a mano su dieci fogli per trentasette facciate e parte di questa.

F.to Mauro Dolce

" Francesco Gallotti notaio

Allegato **A)** dell'atto n.ri 6873=5142 di repertorio

Fondazione GEM

Statuto

Art. 1. Denominazione e sede

E' costituita la Fondazione denominata

" Fondazione GEM "

con sede presso la Fondazione Eucentre, in via Ferrata 1, 27100 Pavia, Italia.

La modifica dell'indirizzo ove è posta la sede della Fondazione, purché avvenga nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica dello statuto della Fondazione o dell'atto costitutivo.

La modifica dell'indirizzo ove è posta la sede della Fondazione, per essere opposta ai terzi, dovrà comunque essere pubblicizzata nel registro delle Persone Giuridiche.

Art. 2. Scopi ed attività

La "Fondazione GEM" è un'organizzazione non-profit che si propone di stabilire modelli di pericolosità e di rischio globali, trasparenti e uniformi e software open-source per la valutazione del rischio sismico.

In aggiunta, GEM collaborerà con altre organizzazioni sulla valutazione del rischio derivante da molteplici pericoli a secondo un ampio raggio di scale geografiche.

GEM intende essere di supporto a decisioni e azioni volte a ridurre perdite da catastrofi in tutto il mondo.

Questo richiederà l'integrazione dei progressi sul piano della ricerca scientifica e dell'ingegneria sismica, in diversi moduli tra i quali quello della pericolosità, della vulnerabilità, dell'esposizione e dell'impatto socio-economico.

Nel contesto degli scopi di cui sopra, le attività

della Fondazione GEM includono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle della lista di seguito riportata:

- a - determinare lo stato dell'arte di software e banche dati per la mappatura, il monitoraggio e la divulgazione del rischio sismico e del rischio legato ad altre catastrofi;
- b - calcolare il rischio sismico ed il rischio legato ad altre catastrofi su scala mondiale mediante i migliori metodi attualmente disponibili;
- c - attivare e/o rafforzare gruppi di professionisti in ogni parte del mondo attraverso i quali promuovere la consapevolezza del rischio ed azioni di mitigazione basate su criteri di efficacia ed efficienza;
- d - lavorare in un ambiente scientifico indipendente, svincolato da logiche politiche e vincoli amministrativi;
- e - integrare capacità locali in un contesto globale;
- f - comunicare con chiarezza, accuratezza e trasparenza dati relativi al rischio sismico ed il rischio legato ad altre catastrofi;
- g - instaurare competenze relative alla mitigazione del rischio e/o attivare trasferimenti tecnologici, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo;
- h - sviluppare ricerca scientifica;
- i - insegnare a livello di dottorato di ricerca e post-dottorale;
- l - realizzare programmi di formazione scientifica sia a breve che a lungo periodo;
- m - organizzare seminari e convegni internazionali;
- n - sviluppare programmi di scambio fra scienziati e personale associato di differenti nazioni;
- o - promuovere la cooperazione e la partecipazione ad organizzazioni scientifiche internazionali;
- p - promuovere e sviluppare la cooperazione scientifica nonché modalità di trasferimento tecnologico verso soggetti pubblici o privati che siano a ciò interessati;
- q - sostenere iniziative di mitigazione del rischio sismico e del rischio legato ad altre catastrofi tramite la diffusione di migliori conoscenze e informazioni;
- r - preparare e distribuire linee guida, codici modello, rapporti tecnici, etc;
- s - ogni altra attività connessa agli scopi istituzionali.

La "Fondazione GEM" organizza la propria attività

senza particolari vincoli temporali, fino alla sua scadenza naturale (art. 6) o fino all'eventuale scioglimento (art. 14).

Il Comitato Direttivo potrà decidere se organizzare le attività in Progetti pluriennali, stabilendone la durata, o se procedere anno per anno.

La durata sia del primo che dei Progetti successivi potrà essere prolungata dal Comitato Direttivo.

La Fondazione potrà compiere inoltre, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento degli scopi di cui sopra.

Art. 3. Partecipanti e Associati

3.1. Partecipanti con diritto di voto ("Governor")

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato e gli Stati o gli altri Enti Pubblici italiani o stranieri che desiderino sostenere la Fondazione GEM **acquisendo il diritto di designare un membro con diritto di voto nel Comitato Direttivo**, secondo le condizioni e i limiti determinati nel rispetto del presente statuto, potranno fare formale richiesta di adesione al Comitato Direttivo ed essere dallo stesso dichiarate **"Governor"**.

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato verranno denominate **"Private Governor"** mentre gli Stati e gli altri Enti Pubblici verranno denominate **"Public Governor"**.

Il Candidato dovrà presentare la propria domanda al Comitato Direttivo, specificando l'ammontare del contributo che intenderà pagare, le annualità per le quali intende partecipare alla Fondazione e il nome di colui che proporrà come proprio **designato** nel Comitato Direttivo ai sensi del successivo articolo 8.

Il Comitato Direttivo potrà, a proprio insindacabile giudizio, accogliere o respingere la domanda di partecipazione del candidato.

Il Comitato Direttivo, ove accolga la domanda del nuovo **"Governor"**, provvederà a formalizzare l'aumento dei propri membri, ratificando l'ammissione del **designato** del nuovo **"Governor"**.

Per essere ammessi con la qualifica di **"Governor"** (sia esso **"Private Governor"** o **"Public Governor"**) il partecipante dovrà sottoscrivere un apposito accordo scritto di sponsorship con il quale si impegna a:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione GEM;
- versare il Contributo Finanziario Annuo a sostegno delle attività della Fondazione previsto



dal Comitato Direttivo per la specifica categoria di partecipante alla quale esso intende aderire. Ogni singolo "Governor" può scegliere, ove chieda ed ottenga di partecipare per più di una annualità, di pagare una somma forfettaria iniziale pari a quella indicata per il primo anno moltiplicata per il numero di anni di partecipazione anticipati.

3.2. "Partecipanti senza diritto di voto"

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato e gli Stati o gli altri Enti Pubblici italiani o stranieri che desiderino sostenere la Fondazione GEM **senza avere il diritto di designare un membro con diritto di voto nel Comitato Direttivo**, potranno scegliere tra le diverse categorie di sostenitore previste dal Comitato Direttivo nel rispetto del presente statuto e del regolamento.

A ciascuna categoria di Partecipante privato senza diritto di voto corrispondono specifici benefici.

Per essere ammessi con una di tali qualifiche il partecipante dovrà sottoscrivere un apposito accordo scritto di sponsorship con il quale si impegna a:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione GEM;
- versare il Contributo Finanziario Annuo a sostegno delle attività della Fondazione previsto dal Comitato Direttivo per la specifica categoria di partecipante.

I partecipanti privati senza diritto di voto, qualora previsto dal regolamento e dall'accordo scritto di adesione, potranno designare un proprio rappresentante che potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

3.3. Associati

Gli Enti, pubblici o privati, il cui scopo ideale sia almeno in parte coincidente con quello della Fondazione GEM, potranno sostenere le attività della Fondazione GEM come "**Associati**".

L'ammissione come "Associato" è deliberata, previa istanza dell'interessato, dal Comitato Direttivo.

L' "**Associato**" non dovrà versare alcun contributo.

L' "**Associato**" potrà verificare, tramite rendicontazioni periodiche da parte della Fondazione GEM, l'andamento delle attività e ai progetti a cui il medesimo abbia aderito.

Gli "Associati" potranno designare un proprio rappresentante che potrà partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

3.4. Criteri economici per l'ammissione quale Partecipante (con o senza diritto di voto)



Il Comitato Direttivo, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, determinerà con propria delibera i criteri economici per l'accoglimento:

- dei **nuovi** Partecipanti quali "Private Governor"
- dei **nuovi** Partecipanti quali "Public Governor"
- dei **nuovi** Partecipanti senza diritto di voto, specificando eventualmente i criteri per ciascuna singola sottocategoria.

Detti criteri varranno per tutti i candidati che presenteranno le proprie domande nell'anno solare successivo alla assunzione della Delibera di cui sopra.

Qualora entro il suddetto termine del 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il Comitato Direttivo non adotti alcuna delibera ai sensi dei commi precedenti, nell'anno successivo a quello nel quale non è stata adottata alcuna delibera varranno, quali criteri economici per l'accoglimento dei nuovi Partecipanti, quelli in vigore nell'anno in corso.

I criteri economici di ammissione in vigore al momento nel quale il Comitato Direttivo ha deliberato l'ammissione del nuovo Partecipante varranno, salvo diverso accordo tra la Fondazione e il Partecipante stesso, per tutta la durata della partecipazione del Partecipante alla Fondazione, quale specificata dal Partecipante nella domanda di ammissione.

Ove un Partecipante, scaduto l'originario termine di durata convenuto in sede di ammissione, presenti nuovamente domanda di ammissione per l'anno o gli anni successivi, ad esso si applicheranno i criteri economici di ammissione in vigore al tempo della presentazione della nuova domanda di ammissione.

3.5. Derghe e altre forme di contribuzione

In merito alla specificità di ogni singolo caso, per tutte le categorie di Partecipante, il Comitato Direttivo può decidere, in sede di ammissione di un nuovo Partecipante, per ragioni di carattere eccezionale e straordinario e motivando espressamente le ragioni della scelta, di ammettere Partecipanti anche a condizioni economiche diverse da quelle tempo per tempo in vigore ai sensi del precedente punto 3.4.

Il Comitato Direttivo potrà altresì considerare ed ammettere ulteriori regimi di contributi finanziari anche sotto forma di prestazione di beni o servizi.

Art. 4 Durata della qualifica di Partecipante

La partecipazione alla Fondazione è su base annua e ogni partecipante potrà proporre una specifica



durata in una o più annualità.

Il Partecipante "Governor" in regola con il pagamento annuo del contributo finanziario e con gli altri requisiti previsti per la partecipazione ha facoltà di partecipare con diritto di voto a tutti gli incontri e a tutte le attività della Fondazione occorrenti nell'arco dell'anno.

Allo scadere del periodo di partecipazione previsto o al venir meno dei requisiti per la partecipazione, il partecipante "Governor" decade e il Comitato Direttivo si intenderà automaticamente ridotto nel numero dei propri membri in ragione del venir meno del rappresentante del partecipante cessato.

Allo scadere del periodo di partecipazione previsto o al venir meno dei requisiti per la partecipazione, il partecipante senza diritto di voto e l'"Associato" decadono.

Il Comitato Direttivo, nel decidere di accogliere la domanda di ammissione di un Partecipante con diritto di voto o di un Partecipante senza diritto di voto, fermi restando i criteri di determinazione del contributo di partecipazione proprio di ciascuna categoria, dovrà contestualmente determinare le scadenze entro le quali il nuovo ammesso dovrà versare alla Fondazione il contributo stesso.

Ove i Partecipanti siano in ritardo per più di sei mesi nel pagamento dei contributi da essi dovuti il Segretario Generale della Fondazione dovrà inviare per posta raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata un sollecito al partecipante inadempiente.

Ove siano trascorsi tre mesi dal ricevimento di detto sollecito senza che il Partecipante inadempiente abbia pagato il contributo dovuto, il Comitato Direttivo potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere il partecipante inadempiente dalla Fondazione.

L'esclusione avrà efficacia immediata a far tempo dal momento della relativa delibera, che verrà comunicata al partecipante inadempiente mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata.

Salvo che diversamente abbia deciso il Comitato Direttivo, l'esclusione non esonererà il partecipante inadempiente dalla corresponsione dei contributi che, con l'assunzione della qualifica di Partecipante, si era impegnato a versare.

Ove venga escluso un "Partecipante Governor"



cesserà di diritto, dal momento della assunzione della decisione, il membro del Comitato Direttivo designato dal soggetto escluso e il Comitato Direttivo stesso provvederà, contestualmente alla delibera di esclusione, a formalizzare la correlativa riduzione del numero dei propri membri.

Art. 5. Patrimonio e fondo di gestione

5.1. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione di euro 100.000,00 (centomila virgola zero), costituito dal conferimento in proprietà di denaro effettuato dal Fondatore in sede di atto costitutivo;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.

5.2 Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ulteriori contributi dei Fondatori e Partecipanti;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6. Durata



Ferma restando la durata di eventuali Progetti pluriennali (art. 2) e della qualifica di Partecipante (art. 4), la Fondazione GEM ha durata indeterminata, salvo scioglimento, conformemente a quanto disposto dalla legge e dal successivo art. 14.

Art. 7. Organizzazione

La struttura organizzativa della Fondazione GEM consta di:

- un Comitato Direttivo
- un Comitato Consultivo;
- un Collegio dei Revisori;
- un Segretario Generale;
- un Segretariato Scientifico/Amministrativo.

Art. 8. Comitato Direttivo ("Governing Board")

8.1. Ruoli e Finalità

Il Comitato Direttivo decide su tutte le questioni relative alle attività della Fondazione GEM.

8.2. Composizione

Il Comitato Direttivo è composto da un membro per ogni Partecipante con diritto di voto ("Governor") di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Ciascuno dei suddetti membri del Comitato Direttivo è nominato, con le modalità di cui al precedente articolo 3, dal Partecipante "Governor" di cui esso è espressione.

I rappresentanti dei Partecipanti senza diritto di voto o degli Associati, il Presidente del Comitato Consultivo nonché il Segretario Generale, ammessi alle sedute del Comitato Direttivo con diritto di intervento ma senza diritto di voto, non assumeranno in nessun caso la qualifica di "membro" del Comitato Direttivo e pertanto, tra l'altro, non verranno conteggiati ai fini della determinazione delle presenze e delle maggioranze e l'eventuale mancata loro convocazione non inciderà in alcun modo sulla validità delle riunioni del Comitato Direttivo.

Agli stessi dovrà comunque essere inviato l'avviso di convocazione con l'Ordine del Giorno ed essi potranno partecipare alla discussione, intervenendo alla stessa.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica fino a quando, ai sensi del precedente articolo 4, il Partecipante di cui sono espressione mantenga tale qualifica.

Anche prima di detto momento il membro del Comitato Direttivo potrà in qualunque momento essere revocato dal Partecipante "Governor" che l'ha designato purché la revoca sia comunicata in forma



scritta o tramite Posta Elettronica Certificata alla Fondazione GEM e sia accompagnata dalla designazione di un sostituto, fornendone le generalità, copia dei relativi documenti identificativi e dichiarazione scritta dell'accettazione della nomina da parte del designato. Non si riterrà valida la revoca se non accompagnata dalla designazione di un sostituto avente le suddette caratteristiche.

Ove per qualsiasi causa la Fondazione si trovi ad avere meno di 5 (cinque) Partecipanti "Governor", fermo il numero minimo di 5 (cinque) membri del Comitato Direttivo, i membri mancanti saranno nominati dal Prefetto della città ove la Fondazione ha sede.

I membri nominati ai sensi del comma precedente dureranno in carica fino alla ricostituzione del numero minimo di 5 (cinque) Partecipanti "Governor".

Qualora prima della loro naturale scadenza, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Partecipante che aveva nominato il membro cessato provvederà a nominare un sostituto. Il nuovo membro durerà in carica fino alla originaria scadenza del membro che va a sostituire.

Il Comitato Direttivo eleggerà un Presidente e un Vicepresidente fra i propri membri. Tali cariche avranno durata biennale e saranno rinnovabili al massimo per 2 (due) mandati per un totale di massimo 3 (tre) mandati. Il Segretario Generale della Fondazione GEM prenderà parte, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

8.3. Funzioni ordinarie del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha l'autorità di:

- a -designare i componenti del Comitato Consultivo descritto nel successivo Art. 9 e il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Consultivo, previo parere non vincolante dello stesso Comitato;
- b -designare i componenti del Collegio dei Revisori descritto nel successivo Art. 10, determinandone i compensi;
- c-designare il Segretario Generale descritto nel successivo Art. 11, su proposta di un apposito Comitato di selezione istituito dal Comitato Direttivo;
- d-approvare le linee guida e regolamenti della Fondazione;
- e - esaminare e approvare la relazione annuale



comprensiva del conto consuntivo;

f - adottare, per ciascun anno, il programma di lavoro ed il relativo bilancio preventivo, unitamente a un programma provvisorio di lavoro e di bilancio per gli anni successivi (o per la durata del progetto). Il Comitato Direttivo può apportare modifiche al programma di lavoro ed al bilancio in qualsiasi momento successivo alla loro adozione;

g - adottare le norme, i regolamenti, le procedure e le politiche che saranno necessarie per la corretta gestione della Fondazione GEM e del suo programma di lavoro;

h - approvare la struttura organizzativa del Segretariato ed il regolamento del personale del Segretariato;

i - prendere in considerazione qualsiasi questione relativa alla Fondazione GEM o al suo operato, presentata dal Comitato Consultivo o dal Segretario Generale ;

l - svolgere attività di raccolta di fondi;

m - ricercare e promuovere accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni, agenzie internazionali, nazionali o regionali, enti pubblici o privati, che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione GEM

n - adeguare i requisiti di partecipazione e/o le tabelle dei contributi finanziari dei partecipanti , come ammesso all'art. 3 del presente statuto;

o - accettare o rifiutare contributi finanziari da parte di compagnie private;

p - accettare o respingere le richieste di istituzioni/organizzazioni non membri, che cercano un'affiliazione con la Fondazione GEM per le attività ad essa connesse;

q - ammettere nuovi "Partecipanti" o "Associati" alla Fondazione GEM conformemente a quanto disposto al precedente articolo 3;

r - attribuire i compensi a membri del Comitato Direttivo stesso nel caso di affidamenti di specifici compiti.

8.4. Funzioni straordinarie del Comitato Direttivo
In casi eccezionali, il Comitato Direttivo ha inoltre la facoltà di:

a - proporre la sostituzione dell'Ente ospitante il Segretariato, nel caso in cui il comportamento di quest'ultimo non consenta di intraprendere le attività e di raggiungere gli obiettivi descritti nel precedente Art. 2; in un tale scenario, il



Comitato Direttivo definirà le modalità di selezione di un nuovo Ente;

b - proporre le modifiche dello statuto, ivi compresa la durata della Fondazione, conformemente al disposto del successivo articolo 14;

c - deliberare lo scioglimento della Fondazione GEM, applicandosi il disposto dell'art. 6 del DPR 361/2000.

8.5. Riunioni e regole di voto

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo almeno 2 (due) volte all'anno, e può inoltre convocare riunioni in qualsiasi momento nel caso di una situazione straordinaria, determinata come tale a suo insindacabile giudizio o su motivata richiesta di almeno 3 (tre) membri del Comitato Direttivo.

La convocazione deve avvenire, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che assicuri il ricevimento della stessa, così che sia ricevuta dal destinatario almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Se un membro del Comitato Direttivo desidera aggiungere un argomento alla proposta di ordine del giorno, deve farlo dandone comunicazione con la stessa forma e modalità di cui sopra a tutti gli altri membri del Comitato, così che detta comunicazione sia ricevuta dagli stessi almeno 5 (cinque) giorni solari prima della data della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione del Comitato Direttivo si reputa regolarmente adottata quando:

a) sono presenti tutti i membri del Comitato Direttivo;


b) tutti i membri effettivi del Collegio dei revisori sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione,

c) nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

I membri del Comitato Direttivo possono prendere parte alle riunioni fisicamente o tramite video/tele conferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare



l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che sia indicata nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza svolta senza formale convocazione ai sensi del comma terzo del presente punto 8.5) la possibilità per il membro del Comitato Direttivo di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti.

Ogni votante in sede di Comitato Direttivo avrà diritto ad un voto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, da altro soggetto designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente della riunione è assistito da un segretario verbalizzante, in persona del Segretario Generale della Fondazione GEM o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, in persona di altro soggetto designato dalla maggioranza dei presenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.

Su decisione del Comitato Direttivo, alle riunioni dello stesso possono essere ammessi ad assistere, senza diritto di voto ma solo con diritto di intervento, soggetti estranei alla Fondazione GEM, qualora ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'attività della Fondazione.

Le riunioni del Comitato Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante o dal Notaio. Il verbale deve essere riportato sull'apposito libro tenuto dalla Fondazione.

Il Comitato Direttivo deciderà, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.6. Carattere onorifico della carica.

La carica di membro del Comitato Direttivo è



onorifica; essa potrà dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 9. Comitato Consultivo ("Advisory Board")

9.1. Ruoli e Finalità

Il Comitato Consultivo è l'organo attraverso il quale è definita, monitorata, aggiornata e guidata la strategia globale della Fondazione GEM in materia di scienza, tecnica, politiche di mitigazione del rischio, collaborazioni internazionali e interdisciplinari. Esso fornisce al Comitato Direttivo proposte su tutte le questioni connesse con l'attuazione del programma di lavoro.

9.2. Composizione

Il Comitato Consultivo è composto da non più di 20 (venti) esperti internazionali, selezionati dal Comitato Direttivo, in possesso di provata competenza nelle materie scientifiche affini a quelle di competenza della Fondazione GEM (come definite nell'art. 2). Essi possono essere anche rappresentanti di associazioni scientifiche internazionali o di altri enti pubblici e privati di rilevanza internazionale.

La durata in carica di ciascun membro è biennale ed è rinnovabile.

Il presidente e il Vice presidente del Comitato Consultivo sono nominati dal Comitato Direttivo tra i membri del Comitato Consultivo e previo parere non vincolante dello stesso Comitato Consultivo.

Tali cariche durano fino alla scadenza della carica di membro del Comitato Consultivo di colui al quale sono state attribuite e comunque non più di due anni e saranno rinnovabili per un massimo di due mandati, per un totale massimo di 3 (tre) mandati.

Il Presidente del Comitato Consultivo potrà partecipare alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

Il Segretario Generale della Fondazione GEM potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Consultivo, senza assumere la qualifica di membro dello stesso e senza pertanto essere conteggiato ai fini della determinazione delle presenze e delle maggioranze. Ad esso dovrà comunque essere inviato l'avviso di convocazione con l'Ordine del Giorno e potrà partecipare alla discussione, intervenendo alla stessa.

9.3. Responsabilità e doveri

Il Comitato Consultivo ha facoltà di:

a - proporre la revisione o modifica, per ciascun



anno, del programma di lavoro, unitamente ad un programma provvisorio di lavoro per gli anni successivi;

b - monitorare la corretta esecuzione del programma di lavoro;

c - monitorare e, se necessario, proporre la modifica della struttura operativa in cui le attività scientifiche sono organizzate;

d - fornire consiglio e supporto strategico al Comitato Direttivo in materia di direttive scientifiche, collaborazioni internazionali, redazione e aggiornamento delle policy, individuazione dei bisogni degli utenti, ricerca di canali di finanziamento;

e - proporre al Comitato Direttivo i coordinatori, i piani di attività ed i relativi budget dei progetti, selezionati, ove possibile, con l'ausilio di esperti internazionali, sulla base di criteri di qualità e di convenienza economica;

f - prendere in considerazione qualsiasi questione relativa alla Fondazione GEM, evidenziata dal Segretario Generale;

g - assistere il Comitato Direttivo nelle decisioni riguardanti istituzioni o organizzazioni che cercano una affiliazione alla Fondazione GEM per le attività ad essa correlate ;

h - organizzare gruppi di lavoro che offrano assistenza per specifiche problematiche tecniche.

9.4. Riunioni e regole di voto

Il Presidente convoca il Comitato Consultivo almeno 2 (due) volte l'anno, e può inoltre convocare riunioni in qualsiasi momento nel caso di una situazione straordinaria, determinata come tale a sua discrezione. Le due riunioni ordinarie devono precedere quelle previste dal Comitato Direttivo di non più di 30 (trenta) giorni solari.

Il Presidente deve comunicare per iscritto a ciascuno dei membri del Comitato Consultivo, con almeno 15 (quindici giorni) solari di anticipo, le date di tali riunioni. Se un membro del Comitato Consultivo desidera aggiungere un argomento alla proposta dell'ordine del giorno, deve farlo per iscritto a tutti gli altri membri almeno 5 (cinque) giorni solari prima della data della riunione.

Le delibere e le decisioni del Comitato Consultivo sono considerate valide solo se almeno la metà dei propri membri in carica, o loro rappresentanti, prende parte alla riunione, sia fisicamente che tramite video/tele conferenza, che si riterrà valida alle condizioni sopra previste per le

GALLOTTI FRA

riunioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Consultivo decide a maggioranza dei presenti. Ogni votante in sede di Comitato Consultivo avrà diritto ad un voto.

Il Comitato Consultivo può anche passare proposte aperte sulle quali non abbia raggiunto una decisione definitiva al Comitato Direttivo, lasciando a quest'ultimo la prerogativa per la selezione di una tra più opzioni eventualmente presentate.

Art. 10 . Collegio dei Revisori

10.1. Ruoli e obiettivi

Il Collegio dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione.

10.2. Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Comitato Direttivo, e scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per un solo mandato.

10.3. Responsabilità

Il collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'organo di controllo ha il compito di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con le modalità previste dall'art. 14 primo comma lettere a), secondo, terzo e quarto comma del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ha inoltre i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 14 sesto comma dello stesso Decreto legislativo.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori potranno tenersi anche in audio-video conferenza, alle stesse condizioni sopra previste per le riunioni del Comitato Direttivo.

I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato all'atto della nomina dal Comitato Direttivo.

Art. 11 . Segretario Generale - Rappresentanza legale



11.1. Poteri e rappresentanza

Il Segretario Generale fungerà da Rappresentante Legale della Fondazione GEM di fronte a terzi ed in giudizio e avrà l'autorità, entro i limiti e le linee guida decise dal Comitato Direttivo e fatte salve le disposizioni del presente Statuto, di amministrare fondi e stipulare contratti ed accordi a nome e per conto della Fondazione GEM.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'attribuzione a terzi del potere di rappresentanza della Fondazione è regolata dalle norme in tema di procura.

11.2. Responsabilità

Il Segretario Generale sarà responsabile nei confronti del Comitato Direttivo, relativamente all'attività scientifica ed amministrativa del Segretariato secondo le modalità che saranno specificate nel relativo contratto di lavoro.

Il Segretario Generale avrà la facoltà di prendere decisioni operative relative alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

11.3. Selezione

Il Segretario Generale sarà nominato dal Comitato Direttivo, anche al di fuori dei suoi membri, che prenderà in considerazione le proposte elaborate da apposito comitato di selezione, istituito dallo stesso Comitato Direttivo che classificherà i candidati sulla base delle loro qualifiche e delle potenziali capacità di eseguire e coordinare gli obiettivi amministrativi e scientifici della Fondazione GEM.

11.4. Compiti

I principali compiti del Segretario Generale sono:

- a - sovrintendere all'attuazione del programma di lavoro ed alle spese di bilancio;
- b - organizzare la struttura operativa e gestionale del Segretariato e assumere il personale del Segretariato secondo i requisiti definiti nel regolamento del personale approvato dal Comitato Direttivo;
- c - preparare e sottoscrivere contratti ed accordi per conto della Fondazione GEM, eseguire i pagamenti ed amministrare i fondi e le spese della Fondazione stessa;
- d - sovrintendere al lavoro del Segretariato, ivi compreso quello dei consulenti e del personale distaccato;
- e - preparare e presentare al Comitato Direttivo un



programma di lavoro di dettaglio ed una previsione di bilancio relativi all'intero programma, aggiornato di anno in anno;

f - preparare e presentare entro e non oltre cinque mesi dopo la fine di ogni anno solare, al Comitato Direttivo una relazione annuale, comprensiva del conto consuntivo, dei compiti realizzati, di quelli non raggiunti e di tutte le relative spiegazioni;

g - verbalizzare le riunioni del Comitato Direttivo, ove il verbale non sia redatto da Notaio o ove non venga designato per la verbalizzazione altro soggetto ai sensi del precedente articolo 8.5;

h - prendere decisioni e misure operative circa le questioni scientifiche ed in seguito proporle e richiederne la ratifica alle successive riunioni del Comitato Consultivo e del Comitato Direttivo;

i - prendere decisioni ed impegnare la Fondazione GEM circa ogni materia che non sia di esclusiva competenza del Comitato Direttivo;

l - rappresentare la Fondazione GEM in ogni atto ed in giudizio, dando esecuzione alle decisioni dei suoi Organi.

11.5 Durata

Il Segretario generale rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni o per il tempo determinato dal Comitato Direttivo in sede di nomina.

Art. 12 . Segretariato Scientifico/Amministrativo

Il Segretariato sarà composto dal Segretario Generale e dal personale selezionato come richiesto e approvato dal Comitato Direttivo.

Il Segretariato riferisce, attraverso il Segretario Generale, direttamente al Comitato Direttivo. Le attività del Segretariato saranno soggette alle leggi ed alla giurisdizione italiana.

Il Segretariato sarà:

a - responsabile per l'esecuzione dei compiti amministrativi e della direzione scientifica, come specificato nel programma di lavoro

b - detentore dei fondi di contribuzione e del patrimonio della Fondazione GEM; il Segretariato non può impegnare fondi oltre le proprie disponibilità.

Art. 13. Modifiche dello statuto

Il Presente statuto potrà essere modificato in ogni sua parte, comprese quelle relative alla composizione del Comitato Direttivo, ai suoi poteri e ai criteri decisionali.

La modifica dovrà essere proposta dal Comitato Direttivo con decisione adottata con il voto



favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi membri.

Tali modifiche, per divenire efficaci, dovranno essere approvate dalla competente Autorità Governativa, ai sensi del Codice Civile e dell'art. 2 del DPR 361/2000.

Art. 14. Scioglimento.

Come indicato nell'Art. 8.4, il Comitato Direttivo può deliberare lo scioglimento della Fondazione, con decisione adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi membri.

Al momento dello scioglimento della Fondazione, cessato ogni singolo accordo di sponsorizzazione, il Segretario Generale, agendo in conformità della legislazione locale dello Stato in cui si trova nonché di quella che regola la Fondazione, ove non coincidenti, organizza, previa approvazione del Comitato Direttivo, la liquidazione del patrimonio della Fondazione GEM, inclusi i beni detenuti dal Segretariato per conto della Fondazione GEM assolvendo gli impegni precedentemente assunti o finanziando ulteriori attività correlate con gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il tutto in conformità a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Art. 15. Legge applicabile e Rinvio

Alla presente Fondazione si applica la legge italiana.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile sulle fondazioni art. 12 e seguenti.

Pavia, 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto)

F.to Mauro Dolce

" Francesco Gallotti notaio

Copia in conformita' dell'originale debitamente firmato; si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Pavia li', - 6 LUG 2018

